



Studio Perry Mason

Caso n. X del XX.XX.2021

Gruppo: Dodaj

Componenti del gruppo: Sophia Giandelli, Federica Cocco, Francesca Buccieri, Xhorxhina Dodaj

Discussione in aula: sì no

Ai sensi dell'art. 626 c.p. si applica la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 206 €, a querela della persona offesa se lo scopo del colpevole era quello di fare un uso momentaneo della cosa con l'intenzione di restituirla immediatamente dopo l'utilizzo, se il valore della cosa è esiguo per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, se il fatto consiste nel rastrellare nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto. La disciplina si applica nei casi 1,2,3,4 dell'art 625 c.p. Con la sentenza n.1085 del 1988 la corte cost. ha dichiarato l'art. 626 1 comma n.1 incostituzionale nella parte in cui non viene considerata la possibilità di mancata restituzione della cosa sottratta per caso fortuito o forza maggiore, poiché viola l'art. 27 comma 1 Cost. La cassazione penale si è espressa in merito all'art. 626 nella sentenza n.47477 del 2008, facendo riferimento alla pronuncia della corte costituzionale, sostenendo che sia necessaria l'intenzione di restituire la cosa nel furto d'uso, che si trasforma in furto comune, ciò comporta l'applicabilità dell'art. 624 cp, che prevede una disciplina più severa, quando l'intenzione non è seguita poi dalla effettiva restituzione immediata, se la mancata restituzione è dovuta a volontà o colpa. Invece può rientrare nella fattispecie del furto d'uso il caso in cui la mancata restituzione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, poiché in questo caso il soggetto agente non può essere sottoposto alle più gravi sanzioni del furto comune. Alla nostra cliente dovrebbe quindi essere applicato l'art. 624 cp considerando che l'aver lasciato la bici priva di lucchetto è stata una condotta negligente.

Secondo l'art. 222 c.p. se si ha un proscioglimento dovuto a intossicazione cronica da alcool è ordinato il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico per un tempo non inferiore a due anni (salvo contravvenzioni, delitti colposi o delitti che prevedono pena pecuniaria o reclusione per un periodo massimo di due anni). Nel caso specifico la nostra cliente non può essere ritenuta in uno stato di intossicazione cronica da alcool, di conseguenza non può essere ricoverata in un ospedale psichiatrico. La Corte cost. ha dichiarato l'ill. Cost. dell'articolo nel 1982, poiché il provvedimento non è subordinato al previo accertamento del giudice della cognizione o della esecuzione della pericolosità sociale, e nel 2003 poiché non è prevista la possibilità di adottare una diversa misura di sicurezza. Con la legge 81/2014 infine si è arrivati alla chiusura degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari), sostituiti da nuove strutture residenziali, le REMS, facenti parte del sistema sanitario invece di quello penitenziario.

